

## **Circolare informativa n. 17 del 08 Novembre 2010**

### **Liquidazione in giudizio dei compensi con ritenuta del 20%**

L'importo liquidato in sentenza per inadempimento contrattuale a favore di un lavoratore autonomo sconta la ritenuta d'acconto sull'intera somma riconosciuta dal giudice, compresa la copertura delle spese processuali. Nello stesso tempo, il professionista può portare i costi della causa in diminuzione dal reddito. Nel caso in cui queste spese non siano state scalate nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute, il libero professionista può recuperare la maggiore imposta versata attraverso una dichiarazione integrativa o con istanza di rimborso. È questa l'interpretazione che risponde a un interpello presentato da una società citata in giudizio da un notaio per inadempimento contrattuale e che ribadisce l'obbligo, in capo al sostituto d'imposta, di operare le ritenute di legge su somme aventi natura di reddito, anche se corrisposte a seguito di provvedimento giudiziale. Pertanto, così come sono soggetti a tassazione i redditi di lavoro autonomo, lo sono anche i proventi sostitutivi della stessa tipologia di reddito, come nel caso della liquidazione giudiziale in questione.

### **Richieste di rimborso Iva nell'Unione Europea relative al 2009 prorogate al 31 marzo 2011**

I contribuenti italiani che intendono presentare una richiesta di rimborso dell'Iva relativa alle spese sostenute in un altro stato membro UE nell'anno 2009 devono presentare un'istanza all'Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2010. Il Consiglio europeo ha prorogato al 31 marzo 2011 tale termine: occorre, però, ricordare che il rimborso di tale imposta ha luogo soltanto nel caso in cui si tratti di operazioni imponibili o simili. Il diritto non può essere concesso quando sono stati acquistati beni o servizi per cui la nazione estera ha escluso il diritto alla detrazione. L'istanza di rimborso va presentata in via telematica all'Agenzia delle Entrate mediante l'utilizzo del canale Entratel o Fisconline.

### **Si perde il beneficio in caso di mancata conservazione del posto di lavoro del dipendente**

Il datore di lavoro che non conserva per un periodo minimo stabilito i posti di lavoro creati nelle aree svantaggiate non può fruire del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione maturato e ancora non utilizzato. Pertanto, deve restituire il *quantum* già utilizzato. Inoltre, la condizione relativa alla conservazione del posto di lavoro opera indipendentemente dalla riferibilità dell'interruzione del rapporto alla volontà del datore di lavoro o del dipendente. Tale condizione si considera rispettata se in ciascun anno compreso nel periodo di sorveglianza viene conservato, in media annuale, l'incremento occupazionale rilevante realizzato nell'area svantaggiata. A tal fine, il datore di lavoro può sostituire il lavoratore "agevolato" con altro, a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti previsti dalla norma agevolativa.

### **L'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l'indice mensile**

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di settembre 2010, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 137,5. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a +1,6%. Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto per le quote accantonate per il mese di settembre è pari 2,063881.

### **DETRAZIONE IRPEF O IRES DEL 55% SOLO PER LE SPESE SOSTENUTE ENTRO IL 31/12/10**

I contribuenti che intendono beneficiare della detrazione d'imposta del 55% ai fini Irpef o Ires per le spese di riqualificazione energetica degli edifici devono obbligatoriamente avere sostenuto le spese entro il prossimo 31 dicembre 2010.

L'agevolazione fiscale del 55% è, attualmente, fruibile per le spese sostenute entro il prossimo 31 dicembre 2010, salvo l'approvazione di una proroga per i prossimi periodi d'imposta.

Ad oggi, quindi, le spese sostenute dal 1° gennaio 2011 non potranno godere di alcun tipo di detrazione.

La detrazione del 55% dell'importo di spesa sostenuto compete nel limite della capienza dell'imposta lorda e deve essere ripartita obbligatoriamente in cinque rate annuali di pari importo. L'importo massimo di spesa detraibile va riferito alla singola unità immobiliare, indipendentemente dal fatto che sostengano la spesa più soggetti diversi, con i seguenti limiti:

- per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti su un importo massimo di spesa pari a € 181.818,18;
- per gli interventi sugli involucri degli edifici su un importo massimo di spesa pari a €109.090,90;
- per gli interventi di installazione dei pannelli solari su un importo massimo di spesa pari a €109.090,90;
- per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale su un importo massimo di spesa pari a € 54.545,45.

Qualora gli interventi non siano ancora terminati alla data del 31 dicembre 2010, la detrazione non è inibita, come chiarito dall'ENEA sul proprio sito *web* (faq n.65), ma è concessa solo per i pagamenti effettuati entro fine anno comunicando telematicamente all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese sostenute nel periodo di imposta 2010 entro il prossimo 31 marzo 2011.

La Circolare n.21/10 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il mancato o irregolare assolvimento dell'adempimento dell'invio telematico delle spese sostenute nel periodo di imposta precedente per i lavori a cavallo d'anno non comporta la decadenza dalla fruizione della detrazione del 55%. È, invece, applicabile la sanzione in misura fissa (da € 258 a € 2.065) prevista dall'art.11, co.1 del D.Lgs. n.471/97, per l'omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie.

Si evidenzia che l'adempimento in esame non sostituisce in alcun modo l'ulteriore obbligo previsto per fruire della detrazione del 55%, consistente nella trasmissione all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito web <http://efficienzaenergetica.acs.enea.it>, dei dati relativi agli interventi realizzati.

### **AUTOTRASPORTATORI: LE CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATA INDICAZIONE IN FATTURA DEI COSTI DEL CARBURANTE**

*"...esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonché la sanzione dell'esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge".*

Queste sono le sanzioni previste dal Legislatore a carico del committente e del vettore che abbiano ommesso di indicare nella fattura di trasporto il costo del carburante così come contenute nel novellato art.83-*bis*, L. n.112/08 come in ultimo modificato dal D.L. n.125/10 convertito con Legge n.163 del 1° ottobre 2010.

Con l'art.83-*bis* del decreto citato è stato introdotto il principio secondo cui, qualora le imprese di autotrasporto subiscano aumenti dei propri costi a causa delle variazioni di prezzo del carburante, hanno diritto di richiedere ai propri committenti la rifusione di tali maggiori oneri.

Il meccanismo prevede che le fatture relative al trasporto per conto terzi debbano contenere l'indicazione della parte di corrispettivo imputabile al costo del carburante necessario al vettore per eseguire il servizio.

In particolare si rende necessario distinguere i due casi di:

- 1) contratto di trasporto stipulato in forma scritta;
- 2) contratto di trasporto non stipulato in forma scritta.

### **Contratto di trasporto stipulato in forma scritta**

Nel caso di contratto stipulato ai sensi dell'art.6, del D.Lgs. n.286/05 in forma scritta, il contratto, ovvero la fattura emessa dal vettore deve evidenziare la parte del corrispettivo che corrisponde al costo del carburante sostenuto dal vettore per eseguire il trasporto.

Una serie di modifiche sono state introdotte dalla Legge n.127 del 4 agosto 2010 proprio in relazione a questa tipologia contrattuale, in particolare:

- ➔ nel contratto di trasporto l'importo a favore del vettore deve essere tale da consentire almeno la copertura dei costi minimi di esercizio atti a garantire il rispetto dei parametri di sicurezza previsti. Tali costi minimi sono individuati da accordi volontari di settore conclusi tra organizzazioni associative di vettori e organizzazioni associative dei committenti;
- ➔ in deroga a quanto sopra l'importo del corrispettivo è rimesso alla volontà delle parti se trattasi di prestazioni che non superino una percorrenza giornaliera di cento chilometri;
- ➔ a termine del contratto è fatto obbligo al vettore di fornire al committente *"un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali"*;
- ➔ nel caso in cui dalla fattura risulti un corrispettivo inferiore a quanto dovuto sulla base degli accordi, il vettore deve richiedere in pagamento la differenza al mittente entro un anno a decorrere dal giorno in cui sia conclusa la prestazione di trasporto.

### **Contratto di trasporto non stipulato in forma scritta**

Se, al contrario, il contratto di trasporto tra committente e vettore non sia stipulato per iscritto, sarà la fattura emessa dal vettore ad evidenziare la parte di compenso dovuto quale costo del carburante sostenuto dallo stesso per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Anche in questo caso può accadere che in fattura sia inserito, quale corrispettivo della quota diversa dal carburante, un importo inferiore a quello stabilito negli accordi.

In tal caso, il vettore può chiedere al mittente il pagamento della differenza, entro 5 giorni dal giorno del completamento della prestazione di trasporto, se il committente non provvede al pagamento entro i 15 giorni successivi, il vettore, a pena di decadenza, può proporre, nei 15 giorni successivi, domanda d'ingiunzione al pagamento.

Si allunga poi, sempre per previsione della Legge n.127/10, il termine di pagamento del corrispettivo che non è più di 30 giorni ma di 60 calcolati a decorrere dalla data di emissione della fattura del vettore. Trascorsi i 60 giorni il creditore ha diritto agli interessi di mora, trascorsi 90 giorni al committente saranno applicate le sanzioni di cui abbiamo detto.

È prevista la possibilità di deroga sulla base di quanto previsto dagli accordi volontari di settore.

## OPZIONE PER IL REGIME DELLA C.D. "PICCOLA" TRASPARENZA

Entro il termine del **31 dicembre 2010** le persone fisiche socie di società di capitali (con soci in numero non superiore a 10) o di società cooperative a responsabilità limitata (con soci in numero non superiore a 20) possono esercitare l'opzione per il regime della "piccola" trasparenza fiscale di cui all'art.116 del Tuir con riferimento al **triennio 2010 – 2012**. Si ricorda che, entro lo stesso termine, va rinnovata l'opzione anche da quelle persone fisiche che hanno aderito per il triennio 2007 – 2009 e intendono continuare ad applicare tale regime anche per il successivo triennio 2010 – 2012.

### Regime previsto per società di capitali partecipate esclusivamente da persone fisiche (art.116 Tuir)

Questo regime permette di tassare il reddito prodotto dalle Srl e dalle Scarl, possedute esclusivamente da persone fisiche, con le modalità delle società di persone: il reddito determinato in capo alla società viene ripartito e tassato il capo ai soci in relazione alle rispettive quote di partecipazione, mentre l'Irap continuerà ad essere dovuta dalla società.

Al pari delle società di persone, il reddito sarà tassato in capo ai soci indipendentemente dall'effettiva percezione, con riferimento al periodo di competenza; d'altro canto, quando la società distribuirà (anche in periodi d'imposta successivi alla vigenza dell'opzione) le riserve che sono state accantonate in vigenza dell'opzione per la trasparenza, i dividendi non subiranno alcuna ulteriore tassazione in capo ai soci.

<b>VANTAGGI</b>	<p>I principali <b>vantaggi</b> derivanti dall'opzione sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ se i soci hanno un'aliquota marginale Irpef (attualmente fissata al 43%) inferiore a quella Ires (ad oggi il 27,5%) si ottiene una riduzione della tassazione complessiva;</li><li>▶ si evita di tassare una seconda volta il dividendo in sede di distribuzione (si ricorda infatti che il dividendo distribuito partecipa, seppure parzialmente, al reddito complessivo del socio se la partecipazione è qualificata oppure è tassato con una sostitutiva del 12,5% se la partecipazione è non qualificata);</li><li>▶ si migliorano gli indici reddituali della società e quindi le analisi poste in essere dal sistema bancario (non sono accantonate in bilancio le imposte, quindi l'utile risulta formalmente più elevato).</li></ul>
<b>SVANTAGGI</b>	<p>L'opzione per il regime presenta anche degli <b>svantaggi</b> (o, per meglio dire, degli aspetti a cui occorre prestare particolare attenzione prima di esercitare l'opzione):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ poiché sono i singoli soci a versare le imposte in luogo della società anche senza aver ricevuto alcun dividendo, occorre pianificare con attenzione le risorse finanziarie necessarie per tali pagamenti;</li><li>▶ sotto il profilo tributario i soci diventano illimitatamente responsabili in solido tra di loro e con la società (al contrario, senza opzione per il regime di trasparenza, solo la società è responsabile per le imposte da questa dovute).</li></ul> <p>Il regime deve quindi essere sconsigliato se esistono rischi fiscali in capo alla società ovvero se non esiste perfetta sintonia tra i soci.</p>

### Requisiti

Si elencano di seguito i requisiti necessari per esercitare l'opzione di cui alla lett.116 del Tuir, ossia per aderire al regime riservato alle Srl e alle società cooperative:

- 🕒 volume di ricavi non superiore alle soglie previste per l'applicazione degli Studi di settore;
- 🕒 compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in un numero non superiore a 10 (Srl) o 20 (cooperative);

Dal 2006 non costituisce pregiudizio l'acquisto ovvero il possesso di partecipazioni esenti ai sensi dell'art.87 del Tuir.

Per aderire al regime è necessario porre in essere i seguenti adempimenti:

- ▶ raccogliere il **consenso di tutti i soci**, mediante comunicazione da inviarsi alla società;
- ▶ inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate una comunicazione da parte della società trasparente;

## PAGAMENTO DEL SALDO ICI

Si ricorda alla gentile clientela che durante il mese di dicembre scade il termine per il versamento del saldo Ici relativo al periodo d'imposta 2010: la scadenza è il **16 dicembre 2010**.

### **Variazioni intervenute nel corso del 2010**

Si ricorda che sulla quantificazione dell'imposta dovuta incidono le seguenti variazioni:

#### **Modificazioni relative all'*immobile***

nuovi accatastamenti, frazionamenti, demolizioni, ristrutturazioni, inagibilità, fusioni o comunque altre variazioni che riguardino i fabbricati; variazioni di coltura che riguardino i terreni agricoli; variazioni di classificazione nel Piano Regolatore Generale del Comune dell'area edificabile;

#### **Modificazioni relative alla *titolarità***

cessioni o acquisizioni di immobili, cessazioni o costituzioni di diritti di usufrutto, uso o abitazione, ottenimento in concessione o in diritto di superficie di un terreno, sottoscrizione di un contratto di *leasing* immobiliare.

Sarà pertanto necessario fornire tempestivamente allo Studio la documentazione contenente le informazioni circa le variazioni intervenute nel corso dell'anno: impattano sul calcolo 2010 anche le variazioni intervenute nella prima metà del mese di dicembre.

Tali informazioni, oltre che per la quantificazione del versamento, saranno altresì necessarie per consentire allo Studio di predisporre, quando dovute, le opportune dichiarazioni da inoltrare ai Comuni nei quali sono situati gli immobili interessati.